

Allegato "A" del verbale dell'assemblea straordinaria del 23 luglio 2022

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI –Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

in seguito all'iscrizione al R.U.N.T.S – sezione OdV -

dell'"ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI – Organizzazione di volontariato" – più brevemente "ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI – OdV"

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Premessa

L'"Associazione Pro Territorio e Cittadini – onlus " C.F. 97524870587 con sede in Roma via Marino Dalmonte 54, costituitasi il 3 ottobre 2008, per atto pubblico a firma del notaio dott. Cerini Claudio, avente repertorio numero 210123 e di raccolta numero 60819 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 7 ottobre 2008 al numero 37681/1T, onde poter essere iscritta al R.U.N.T.S. negli Enti del Terzo settore per come stabilito dal Decreto legislativo n.117/2017, ha apportato con il presente statuto le modifiche previste nel medesimo testo di legge, per effetto delle quali al momento della piena attuazione di tali norme ed avvenuta iscrizione sul R.U.N.T.S, l'Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus acquisirà la denominazione di Associazione Pro Territorio e Cittadini – OdV, d'ora in avanti nel presente statuto indicata solo Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 – Principi dell'associazione

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo di impiegare ogni suo provento per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha durata illimitata. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. I rapporti associativi sono regolati secondo principi di democrazia e di uguaglianza.

Articolo 3 – Variazione ed istituzioni di sedi secondarie

Si potrà procedere a variare l'ubicazione della sede sociale o ad istituire sedi secondarie, in tutta Italia, mediante approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita in via principale una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dal D. Legislativo

n.117/2017, all'art. 5, di cui alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 5 – Modalità attuative

In riferimento alla finalità di cui all'art. 5 lettera e) del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione più segnatamente promuove ed esercita interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante:

- attività di osservazione, rilevamento e documentazione di quanto osservato e rilevato su acque dolci e salmastre, aria, suolo e sottosuolo, fauna e flora del territorio nazionale da parte degli associati;
- acquisizione di informazioni ambientali da Enti pubblici deputati alle misurazioni degli inquinanti ambientali e della qualità di acque, aria e terra;
- raccolta e verifica delle segnalazioni dei cittadini in merito a situazioni di potenziale pericolo e/o di inquinamento ambientale;
- denuncia agli enti territoriali ed alle autorità competenti ad impedire il protrarsi delle cause del danno ambientale e ad eliminarne gli effetti negativi;
- presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, ai sensi dell'art. 74 c.p.p. e segg. o mediante l'intervento ai sensi dell'art. 91 c.p.p. nonché nei giudizi civili, amministrativi e contabili;
- formazione degli associati e dei volontari a svolgere le attività di tutela ambientale e animale.

In riferimento alla finalità di cui all'art. 5 lettera f) del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione più

specificatamente promuove ed esercita interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, mediante:

- attività di osservazione e controllo del territorio nazionale;
- raccolta e verifica delle segnalazioni dei cittadini in merito a situazioni di deturpamento del paesaggio, danneggiamento di beni culturali immobili e sottrazione di beni culturali mobili;
- denuncia agli enti ed alle autorità preposte per gli interventi di competenza e messa in sicurezza;
- formazione degli associati e dei volontari sulla tutela del patrimonio culturale
- azioni legali in ambito stragiudiziale e giudiziale in tutte le opportune sedi.

In riferimento alla finalità di cui all'art. 5 lettera u) del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione più specificatamente promuove ed esercita interventi di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale ricorrendo alle disponibilità associative derivanti da donazioni, lasciti e altre forme di contributi o sovvenzioni pubbliche e private.

In riferimento alla finalità di cui all'art.5 lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione più in particolare provvede mediante l'attivazione di una rete legale tra gli associati delle sedi territoriali dell'associazione in modo da diffondere e rafforzare il valore della cultura della legalità in ogni possibile contesto sociale e quando ritenuto necessario avanti le autorità giudiziarie, nessuna esclusa con specifico riferimento agli interessi generali perseguiti dall'Associazione.

In riferimento alla finalità di cui all'art. 5 lettera w) del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione persegue la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, ponendo particolare attenzione alle categorie svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali o in stato di vulnerabilità, in conformità all'art. 36 della legge 104/1992 e nell'accezione di cui all'art. 90 quater c.p.p., quali vittime di reati contro la persona e il patrimonio, facendo ricorso a:

- iniziative di informazione delle vittime di abusi o reati dei propri diritti, attraverso la realizzazione di pubblicazioni, conferenze, comunicati stampa e interviste, siti internet, etc...;
- attività di consulenza ed assistenza legale gratuita sin dalla fase della denuncia della subita violenza o reato;
- attivazione dei servizi sociali e delle strutture di protezione;
- assistenza legale processuale, compresa la costituzione di parte civile.

A fattore comune l'Associazione:

- promuove la cultura della tutela ambientale, animale, del patrimonio culturale, della legalità, dei diritti delle persone svantaggiate e delle vittime dei reati contro la persona e il patrimonio;
- tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, nei confronti di qualsiasi soggetto,

promuovendo azioni giudiziarie;

- interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi, innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi generali concernenti le finalità perseguite dall'Associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere le sue finalità istituzionali l'Associazione promuove ed organizza iniziative di qualsiasi genere e in particolare:

- a) attività di studio e di ricerca, svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello;
- b) iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive nonché gestione e sviluppo di siti internet;
- c) partecipazione a congressi nazionali ed internazionali;
- d) relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle della Associazione.

Per raggiungere gli obiettivi statuari l'Associazione potrà presentare segnalazioni, reclami, esposti e denunce alle autorità competenti.

Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, i Municipi, le Circoscrizioni comunali, con soggetti di diritto pubblico in genere, con aziende ed agenzie municipalizzate, nonché con soggetti privati.

L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il Presidente ed il Segretario Generale riterranno utile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni di volontariato prive di scopo di lucro.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo 6 – Ammissione dei soci

Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano la capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si acquista mediante domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo della sede nazionale dell'Associazione ed è valida per un anno, automaticamente rinnovabile in assenza di istanza scritta di recesso.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Qualificazione dei soci

I soci si distinguono in: soci fondatori, ossia coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo; soci onorari, ossia le personalità particolarmente benemerite per gli scopi dell'Associazione che abbiano accettato la nomina deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice; soci ordinari, cioè tutti coloro che abbiano chiesto di aderire all'Associazione e ne siano stati ammessi per delibera del consiglio direttivo.

Sulla domanda di ammissione del candidato socio il consiglio direttivo è tenuto ad esprimersi entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Nel caso in cui venga negata l'ammissione all'associazione il candidato socio potrà rivolgersi entro mil termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione al collegio dei probiviri.

Articolo 8 – Promozione, affiliazione e adesione di altri sodalizi associativi

All'Associazione possono aderire altri sodalizi, Associazioni, Comitati, Enti e Fondazioni aventi finalità rientranti negli scopi della Associazione stessa. Essi dovranno accettare il presente Statuto pur mantenendo la propria struttura ed indipendenza organizzativa.

Analogamente l'Associazione potrà promuovere la nascita di Comitati che, pur aderendo alla Associazione, saranno dotati di una propria struttura ed indipendenza organizzativa.

La presenza di queste realtà negli organi direttivi dell'Associazione nonché i termini, modi e quantità di partecipazione alle assemblee saranno determinati dai "Patti di Adesione" la cui accettazione finale è subordinata al voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tale adesione può cessare, oltre che per lo scioglimento del Comitato aderente, per recesso o espulsione, che sono regolate dalle stesse norme previste per le persone fisiche associate.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o espulsione.

Il recesso può essere richiesto in qualunque momento. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, per grave inadempienze agli obblighi sociali, per comportamenti che arrechino pregiudizio all'Associazione, per lo svolgimento di attività contrarie o difformi dai principi ispiratori del presente Statuto.

Nel caso di espulsione il socio potrà rivolgersi al collegio dei probiviri.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 10 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario Generale
- e) Il collegio dei probiviri
- f) Il collegio dei revisori dei conti o l'unico revisore dei conti qualora nominati dal consiglio direttivo a norma di legge.

L'Associazione garantisce nella propria organizzazione condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa pro-tempore vigente, nonché la presenza di entrambi i sessi ed almeno un terzo delle cariche direttive al genere meno rappresentato.

Sono altresì organi dell'Associazione quelli nominati ai sensi del successivo art.26.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 11 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione ovvero da almeno 2/5 dei soci, almeno dieci giorni prima mediante: comunicazione inviata ai recapiti di posta elettronica ordinaria risultanti dal libro soci, affissione dell'avviso nella sede sociale e nelle sedi secondarie, pubblicazione sul sito web dell'associazione.

L'assemblea dei soci potrà svolgersi sia di presenza e sia in modalità telematica in modo tale da favorire la più ampia partecipazione dei soci iscritti sull'intero territorio nazionale.

Gli associati in regola con il pagamento delle quote di adesione possono prendere parte all'assemblea dei soci, con diritto di voto sulle questioni inerenti la vita associativa ed in particolare con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

L'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera generalmente a maggioranza dei presenti al momento del voto. Per variare lo Statuto sociale o trasformare l'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto

Il socio assente può delegare altro socio.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale permanente dell'Associazione per l'attuazione della volontà dell'Assemblea dei soci. E' composto dai soci fondatori per il primo mandato, e successivamente da un minimo di tre ad un massimo di sette associati, eletti dall'assemblea dei soci. Si riunisce su convocazione congiunta del Presidente e del Segretario Generale, o di almeno un terzo dei suoi componenti, per decidere il programma di attività alla cui attuazione delega il Presidente e/o il Segretario Generale. Il Consiglio è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa prescrizione delle norme statutarie.

La convocazione del consiglio direttivo deve essere inoltrata ai recapiti risultante dal registro dei soci, almeno sette giorni prima della riunione che potrà svolgersi in presenza o in modalità telematica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo diversa decisione della Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione morale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b. stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando viene richiesta dai soci;
- c. approva il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali, ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i soci, salvo diverso deliberato dell'Assemblea;
- d. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione e ratifica le convenzioni stipulate;
- e. approva la localizzazione della sede dell'Associazione, nonché l'istituzione di sedi secondarie;
- f. delibera l'adesione dell'Associazione ad organismi o federazioni;
- g. decide sulle nuove adesioni, sulle qualifiche di socio onorario, nonché sui procedimenti di espulsione; analogamente decide dei "patti di adesione" con soci non persone fisiche;
- h. decide della quota associativa annuale.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dall'assemblea dei soci. Sovrintende le attività dell'associazione, si occupa dell'attuazione delle finalità statutarie e svolge i compiti e le funzioni che gli sono propri in forza del presente statuto.

Il Presidente inoltre sostituisce nei suoi poteri il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento ed ogni qualvolta venga formalmente delegato da quest'ultimo.

Articolo 14 – Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dall'assemblea dei soci.

Svolge i compiti e le funzioni che gli sono propri in forza del presente statuto, in particolare:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione;
- b. rappresenta in giudizio l'Associazione;
- c. può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti e prelievi.

Articolo 15 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci che si sono distinti per moralità, equilibrio e autorevolezza. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di tre elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti, nonché sui ricorsi avverso il diniego all'ammissione a socio. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare).

Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto, ai deliberati degli organi di governo dell'Associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della Associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio dei probiviri in funzione disciplinare viene effettuato da parte del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Collegio dei revisori o Revisore unico (organo di controllo)

Il collegio dei revisori o revisore unico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, quando siano superati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il suddetto organo di controllo che in composizione collegiale sarà formato da tre membri, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

LIBRI SOCIALI

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017 l'associazione detiene presso la propria sede legale:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
d) il libro dei soci volontari,
I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 18 – Modalità di consultazione dei libri sociali

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa formale richiesta inoltrata al Consiglio direttivo presso la sede legale ove sarà possibile prenderne visione entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19 – Risorse patrimoniali: fonti e obbligo di destinazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi ed erogazioni dei soci e dei privati;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e da attività commerciali e produttive marginali, sotto qualsiasi forma svolte;
- d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di enti o società.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Art. 8 comma 1 d.lgs 117/2017.

Articolo 20 – Obbligo di bilancio o rendiconto

Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto annuale nel rispetto dell'art.13 del decreto legislativo n.117/2017.

Il consiglio direttivo è l'organo sociale incaricato di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza derivanti dal superamento dei valori reddituali indicati nell'art.14 del decreto legislativo n.117/2017.

Articolo 21 – Divieto di distribuzione di utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Art. 8 comma 2 d.lgs 117/2017.

Articolo 22 – Obbligo di devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli. Art. 9 d.lgs 117/2017.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23 - Modalità di scioglimento dell'Associazione

L'Associazione che ha durata illimitata potrà essere sciolta su proposta del consiglio direttivo votata all'unanimità di quest'ultimo con successiva deliberazione dell'assemblea presa a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea non può discutere dello scioglimento dell'associazione in assenza della suddetta proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 24 – Adeguamento alle norme vigenti

Le clausole previste dalla legge, dagli atti aventi forza di legge e dai regolamenti amministrativi come obbligatorie ai fini dell'iscrizione dell'associazione presso il R.U.N.T.S. per il godimento dei relativi benefici fiscali, sono di diritto inserite nel presente statuto, anche in sostituzione delle eventuali pattuizioni difformi.

Articolo 25 – Adempimenti agli obblighi di legge

Il Consiglio direttivo si occupa di adempiere gli obblighi imposti agli Enti del terzo settore ed in particolare alle organizzazioni di volontariato dalla legge, dagli atti aventi forza di legge, dai regolamenti amministrativi e da atti e provvedimenti di pubbliche autorità, laddove il presente statuto non preveda l'intervento di altro organo dell'associazione.

Articolo 26 – Regolamenti dell'Associazione

Il consiglio direttivo ha la facoltà di adottare regolamenti dell'associazione per dare esecuzione ed integrare il presente statuto, anche attraverso l'istituzione di altri organi sociali che siano elettivi e gratuiti. Detti regolamenti devono essere conformi al presente statuto ed alla normativa sugli Enti del terzo settore ed in particolare delle organizzazioni di volontariato.